

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX):	
<i>In sede referente</i>	» 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 8
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 8
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 15

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* TESAURO.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 2 (Democrazia Cristiana) per il Collegio III (Genova), in seguito alla morte del depu-

tato Filippo Guerrieri, la Giunta accerta che il candidato Ettore Spora segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATO SUBENTRANTE

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Sebastiano Fulci, subentrato nel Collegio XXVIII (Catania).

NOMINA DI UN COMITATO INQUIRENTE.

Il Presidente comunica che avverso la proclamazione del deputato Chiarolanza, subentrato nel Collegio XXII (Napoli), sono stati presentati nei termini prescritti tre reclami elettorali. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del proprio Regolamento interno, la Giunta delibera di ammettere il proclamato all'esame delle proteste e procede alla nomina del Comitato inquirente per l'istruttoria del caso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione*, ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Callefi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'in-

tervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame delle parti rimaste accantonate del disegno di legge n. 3509, assunto come testo base, dopo aver terminato, nella seduta precedente, l'esame di tutti gli articoli del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Berlinguer Luigi, Valitutti, Seroni, del relatore per la IX Commissione, Calvetti e del Ministro Gui, è accolto un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Codignola, Buzzi, Achilli, Rosati, Calvetti, Magri e Rampa (non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi, Seroni all'articolo aggiuntivo citato, inteso ad agganciare il programma quinquennale all'approvazione delle leggi di riforma generale dell'istruzione superiore) del seguente tenore:

ART. 45-bis.

Il programma quinquennale di cui al quarto comma dell'articolo 33 sarà articolato in due distinte fasi la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 35.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli lotti funzionali di opere comprese nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvate dal Ministero, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 40 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 41, anche ai fini dell'articolo 33.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 35 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal Titolo II della presente legge ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, nonché con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritto ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno un terzo, per le esigenze edilizie dei dipartimenti.

A seguito dell'approvazione del citato articolo, le Commissioni riunite deliberano la soppressione del penultimo comma dell'articolo 35, rimasto in precedenza accantonato.

Successivamente una proposta formulata dal deputato Codignola e appoggiata dal deputato Buzzi, relativa alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento, non trova l'assenso del deputato Valitutti il quale esprime in merito a nome del suo gruppo politico, parere contrario.

Le Commissioni riunite danno, infine, mandato ai relatori, Finocchiaro e Calvetti, di redigere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente Ermini, fatta salva la consueta riserva di coordinamento procede alla nomina del Comitato dei Nove che risulta composto dai deputati: Ermini, Alessandrini, Calvetti, Finocchiaro, Codignola, Berlinguer Luigi, Guarra, Valitutti e Curti Ivano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3014).

Il Vicepresidente Greppi riferisce in sostituzione del Relatore Servadei, sul disegno di legge, concludendo per la sua approvazione.

Interviene quindi il Presidente Sullo, il quale rileva che il provvedimento si propone essenzialmente due scopi: il primo è quello di fornire nuovi mezzi finanziari; il secondo quello di attuare un trasferimento di competenze dal Consiglio nazionale delle ricerche al Centro di ricerche aerospaziali dell'Università di Roma, sorto da una convenzione tra il Ministero della difesa-aeronautica e l'Università di Roma. Non è contrario in linea di principio al trasferimento delle competenze, però chiede al Governo, per una più compiuta informazione del legislatore, di conoscere le ragioni che consigliano detto trasferimento e quale è il parere del Consiglio nazionale delle ricerche in merito. Desidera inoltre conoscere in che cosa consiste, analiticamente, l'ulteriore espletamento del programma di cui all'articolo 2, lettera b).

Sulle osservazioni del Presidente si svolge una breve discussione: il Sottosegretario Salizzoni, dopo aver fatto presente che già ora il CNR opera tramite il Centro di ricerche aerospaziali, si riserva di rispondere eventualmente in altra seduta agli interrogativi posti.

Il deputato Maulini si richiama alle perplessità manifestate al Senato dal senatore Bonafini, non essendo chiaro a suo avviso se il finanziamento della ricerca sia volto a finalità puramente scientifiche ovvero tenda a fini di natura militare. Senza una chiara conoscenza dei fini e dei programmi non è possibile esprimere un giudizio sulla congruità del finanziamento richiesto.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina rileva che già il trasferimento delle competenze all'Università di Roma è garanzia di una attività scientifica che deve essere per vari motivi favorita. Si associa a queste considerazioni il deputato Ferrari Virgilio.

Il Relatore Greppi esprime l'avviso che a seguito degli interrogativi emersi nel corso della discussione si rende necessario un approfondimento della questione, per cui propone un rinvio ad altra seduta. La proposta è accolta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Gaspari, e per le finanze, Gioia.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi dei comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3842);

VESPIGNANI ed altri: « Agevolazioni alle province e ai comuni nel finanziamento occorrente per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi pubblici gestiti da parte delle aziende municipalizzate o in economia diretta » (827).

Il relatore Di Giannantonio illustra le finalità delle due proposte di legge, facendo rilevare che la prima, già approvata dal Senato, riguarda un settore particolare che è compreso nella seconda proposta di legge, la quale ha contenuto molto più ampio. In linea di principio non esistono motivazioni logiche per dichiararsi favorevoli alla proposta d'iniziativa del senatore Spagnolli e contrari alla proposta d'iniziativa del deputato Vespignani, ma considerazioni contingenti, di opportunità, lo inducono a raccomandare alla Commissione di limitarsi per il momento all'approvazione, previa richiesta di trasferimento in sede legislativa, della proposta di legge numero 3842.

Si apre, quindi, una breve discussione: il Sottosegretario Gaspari da conto di alcune preoccupazioni sorte in seno al Governo sin dalla discussione dell'argomento presso il Senato; afferma che esse sono state superate e si dichiara favorevole alla impostazione data dal Relatore.

Il deputato Vespignani dichiara che non può essere contrario alla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge del senatore Spagnolli tanto più che con la approvazione di essa si realizza, sia pure in un settore limitato, quanto contenuto nella sua proposta di legge. Pur riconoscendo la validità delle ragioni di opportunità oggi opposte dal Relatore alla estensione delle agevolazioni ad altri settori (aziende di trasporto, nettezza urbana, ecc.) si augura tuttavia che il discorso possa continuare per altre aziende a conduzione tipicamente industriale (centrali del latte, mattatoi, farmacie, ecc.) sottolineando come l'ammodernamento di esse, in linea con il progresso tecnico, corrisponda in definitiva ad effettive economie di gestione.

A conclusione la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in

sede legislativa della proposta di legge n. 3842, consenziente anche il Governo.

PROPOSTE DI LEGGE:

PINTUS: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INA DEL) » (3497);

DE LORENZO ed altri: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza enti locali » (3864).

Dopo intervento del Relatore Semeraro, il Sottosegretario Gaspari chiede il rinvio della discussione informando al tempo stesso la Commissione che il testo dello schema del disegno di legge relativo al settore, preannunciato nella precedente seduta, è già stato diramato per il concerto. Ribadisce che si tratta di provvedimento che viene largamente incontro alle aspettative degli interessati. Esso prevede tra l'altro:

a) la iscrizione del personale non di ruolo all'INADEL; b) l'adeguamento della indennità-premio di servizio alla misura prevista per gli statali; c) la decorrenza al 1° marzo 1966; d) l'assegno vitalizio.

Prospetta, quindi, l'opportunità di una discussione abbinata dei provvedimenti.

A conclusione, la Commissione, tenuto anche conto del calendario dei lavori parlamentari, delibera di riprendere la discussione nella seconda decade di giugno.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI: « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del Convitto " Vittoria Colonna " in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistratura » (*Parere all'VIII Commissione*) (3709).

Il Relatore Miotti Carli Amalia illustra favorevolmente il provvedimento che tende ad eliminare una disparità di trattamento assistenziale e previdenziale attualmente esistente a danno del personale in servizio presso il Convitto « Vittoria Colonna » in Fano, pur dipendente dallo stesso Ente nazionale di assistenza magistratura.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,00.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge, scelto come testo base e, dopo interventi dei deputati Breganze, Guidi, Riccio, del relatore Martuscelli e del Ministro Reale, approva senza modificazioni il testo dell'articolo 8 che è così formulato:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categoria.

Non partecipano alle elezioni gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

Successivamente la Commissione inizia lo esame dell'articolo 9 del disegno di legge che concerne il problema dell'elettorato passivo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Intervengono nella discussione i deputati Riccio, Breganze, Sforza, Amatucci, Cacciatore, Lucifredi, Guidi, Romeo, Pennacchini, il relatore Martuscelli ed il Ministro Reale.

Dopo avere esaminato i termini generali dei vari sistemi elettorali contenuti nelle varie proposte di legge abbinata al disegno di legge e, dopo valutazione di alcune proposte del de-

putato Breganze nonché di alcuni emendamenti presentati dal deputato Riccio, il Presidente, con l'adesione dei rappresentanti di tutti i gruppi politici, rinvia la votazione sui vari punti alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Amadei, per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (3905).

La Sottocommissione, dopo la relazione del deputato Reggiani ed interventi dei deputati Bonaiti, Macchiavelli, Bosisio, del Presidente Breganze e dei Sottosegretari per l'interno Amadei Leonetto e per la grazia e giustizia, Misasi, a maggioranza delibera di esprimere parere contrario con osservazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (*Parere alla II Commissione*) (3766).

La Sottocommissione prosegue nell'esame del disegno di legge e, dopo alcune delucidazioni fornite dal Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei, nonché dopo gli interventi del relatore Macchiavelli e dei deputati Reggiani, Bosisio, Bonaiti e del Presidente Breganze, decide di esprimere parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi e per le finanze Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSSI PAOLO e BERTINELLI: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio. (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) » (2816-B).

Il relatore Silvestri illustra le modifiche, per lo più di natura formale, apportate dal Senato alla proposta di legge istitutiva dell'albo per gli agenti di cambio e sollecita l'approvazione del provvedimento.

Dopo interventi del deputato Botta, che chiede chiarimenti circa il sistema d'elezione del Consiglio nazionale, del deputato Angelino, che sollecita una discussione specifica sull'ordinamento delle borse, del deputato Turnaturi, che si dichiara favorevole al provvedimento, il relatore Silvestri replica ai commissari intervenuti ed informa la Commissione che un progetto di riforma generale dell'assetto delle borse sarà quanto prima presentato al Parlamento.

La Commissione approva, quindi, le modifiche adottate dal Senato e vota a scrutinio segreto il provvedimento n. 2816-B che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000 ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3903).

Il relatore Patrini illustra il provvedimento già approvato dal Senato, che autorizza la Banca d'Italia all'emissione di biglietti di grosso taglio, e fornisce dati analitici sul volume e sui costi della circolazione cartacea. Affronta altresì le obiezioni, già affacciate al Senato, in ordine ai problemi di vischiosità, di circolazione, di modulo monetario e di possibili riflessi sulle esportazioni illegali di valuta che secondo alcuni il provvedimento potrebbe comportare. Tali obiezioni, sono, secondo il Relatore che raccomanda l'approvazione del provvedimento, infondate.

Il deputato Angelino Paolo sottolinea la possibilità di incentivi alla falsificazione ed alla esportazione illegale di valuta cartacea e non ritiene che le nuove emissioni potranno essere puramente sostitutive.

Il deputato Matarrese nota come il problema delle esportazioni illegali di valuta si ponga diversamente dopo l'approvazione delle norme in materia di cedolare. Ritiene che il grosso taglio possa porre problemi di unità di conto.

Il deputato Marzotto, reputa, quanto alle falsificazioni, che esse sono possibili per ogni tipo di moneta; ricorda come una circolazione eccessiva di assegni costituisca intralcio per le banche e per il commercio. Circa l'esportazione di valuta sottolinea come essa sia legata a fenomeni economici e non tecnici. Rac-

comanda vivamente la sostituzione tempestiva dei biglietti di banca di piccolo taglio soggetti a rapida usura. Ritiene maturo il problema dell'emissione della « lira pesante ».

Il deputato De Ponti, premesso che problemi di falsificazione e di esportazione (che per la valuta avviene a mezzo di assegni circolari) non si pongono per quanto concerne il provvedimento in esame, dichiara opportuno si addivenga prima all'emissione del taglio da 50.000 e poi a quello da 100.000.

Il relatore Patrini replica ai commissari intervenuti in ordine alle falsificazioni ed esportazioni il cui pericolo ritiene marginale e comunque non legato al taglio dei biglietti. Dichiarò che per i piccoli tagli si sta parzialmente provvedendo alla sostituzione. Quanto alla moneta di conto consente nel ritenere che il problema si ponga ormai fra quelli da mettere allo studio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, ribadisce che la questione dei tagli cartacei nasce sul piano tecnico a seguito di esigenze di cassa; conviene con il relatore nel ritenere non specificamente attinenti ai grossi tagli i problemi di falsificazione e di esportazione. Quanto agli effetti psicologici del provvedimento (che potrebbero indurre erroneamente a pensare ad iniezioni inflazionistiche) il Sottosegretario Agrimi ritiene che tale erronea induzione potrebbe essere alimentata proprio dal suggerimento del deputato De Ponti intorno all'ordine di emissione dei due tipi di biglietti. Pertanto si procederà prima all'emissione del taglio da 100.000 e poi a quella del taglio da 50.000. Quanto ai problemi posti in ordine al sistema di moneta di conto rileva che essi non sono strettamente tecnici ed esulano dal provvedimento in discussione.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto il provvedimento n. 3903 che consta di articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (3697).

Il relatore Bassi si richiama alla relazione già svolta in sede referente sul provvedimento in titolo che intende adeguare alla realtà delle nuove tecniche e processi produttivi le norme vigenti in materia di riesportazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime e semilavorati temporaneamente importati.

Interviene quindi il deputato Botta che illustra il seguente emendamento all'articolo 1: « *inserire dopo le parole:* "cotone greggio", *le altre:* "nonché dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale dei bozzoli, cascami di seta e seta tratta greggia" ».

Il deputato Raffaelli dà ragione del seguente emendamento all'articolo 2: « *Al primo comma, dopo le parole:* "è facoltà del Ministro delle finanze" *aggiungere le parole:* di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria ».

Il deputato Angelino chiede chiarimenti in ordine a possibili reclami in sede di C.E.E.

Il deputato Tempia Valenta chiede notizie intorno all'incetta di bollette.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi replica ai commissari intervenuti accogliendo la sostanza dell'emendamento Botta riformulata nella seguente modifica, aggiuntiva in articolo dopo l'articolo 2: « Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria ».

Al deputato Raffaelli il sottosegretario Valsecchi osserva che l'emendamento inteso a stabilire maggiori garanzie, ove accolto, renderebbe tanto complesse le procedure da risultare paralizzante. Al deputato Angelino risponde che il profilo del provvedimento non consente interventi della CEE ed al deputato Tempia che l'incetta di bollette, spesso per operazioni di sconto, non può interessare l'autorità fiscale.

I deputati Botta e Raffaelli non insistono sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge con la modifica aggiuntiva, articolo dopo l'articolo 2, frutto della congiunta iniziativa del deputato Botta e del Governo, sopra riferita, e vota quindi a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie pri-

me tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3968).

Il relatore Bima ricorda alla Commissione come le norme relative all'addizionale speciale sulle materie prime tessili di lana abbiano dato luogo a rilievi in sede comunitaria e come le basse addizionali fissate per i peli fini, il delanaggio da pelli, e le materie prime per coperte, tappeti e feltri tessuti e gli stracci, cui non corrisponde una aliquota ridotta nei rimborsi dell'ige all'esportazione, stabiliscano un regime protettivo del produttore italiano. Il provvedimento, fissando tutte le addizionali al 4 per cento e diversificando le aliquote integrative oscillanti fra l'1,35 e il 2,50 per cento a seconda dei prodotti, tiene conto dei rilievi formulati in sede di C.E.E. e si adegua al vigente regime comunitario. Il relatore nota che il Senato ha introdotto modifiche all'originario disegno governativo inserendo specifica esenzione per i feltri battuti.

Il deputato Tempia-Valenta, ricordando come la sua parte si sia opposta al decreto originario, che ha favorito un particolare tipo di riorganizzazione dell'industria tessile laniera a scapito dell'occupazione, preannuncia i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, dopo le parole "od importato dall'estero", *sopprimere le parole* "da imprese produttrici di feltri battuti ovvero" ».

« Dopo il secondo comma inserire il seguente: « L'esenzione del pagamento dell'addizionale speciale prevista per le ditte che producono filati contenenti lana in qualità non superiore al 10 per cento viene estesa ai commercianti che acquistano dette materie prime destinate allo stesso impiego! ».

« Sopprimere il comma terzo ».

« Al comma 6°, lettera b), *sopprimere le parole*: esclusi i feltri battuti ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi, pur condividendo le osservazioni del deputato Tempia circa i feltri battuti, dichiara che il Governo, su questo tema, ha acceduto a malincuore all'emendamento del Senato; tuttavia il problema è marginalissimo e un iter a rimbalzo fra le due Camere rischia di ritardare un provvedimento che si presenta già tardivo. Si dichiara invece nettamente contrario all'esenzione per il commercio che

non giustifica alla luce della tecnica fiscale e potrebbe produrre grosse evasioni, difficilmente controllabili, nel settore produttivo.

Il deputato Tempia Valenta dichiara di non insistere per la votazione degli emendamenti preannunciati.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il provvedimento n. 3968 che consta di articolo unico e che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) » (2951-B).

Il relatore Turnaturi riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al disegno già approvato dalla Commissione il 27 aprile del 1966. Sono stati soppressi i riferimenti alle vacanze in ruolo ed al riassorbimento di eccedenze e l'onere del provvedimento è stato ricalcolato in 100 milioni per l'esercizio finanziario 1967.

Al deputato Angelino, che chiede chiarimenti intorno alla possibilità di cumulo tra pensioni e stipendio il relatore Turnaturi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, replicano negando l'eventualità temuta.

La Commissione approva quindi le modifiche adottate dal Senato al testo del provvedimento e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3915).

Il relatore Napolitano Francesco illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, che detta norme circa il reclutamento di ufficiali della guardia di finanza e circa l'ammissione ai corsi dell'Accademia abrogando nel contempo la precedente norma sulla materia.

Dopo interventi del deputato Matarrese circa l'assegnazione di posti a disposizione per l'Accademia (per cui il Sottosegretario Valsecchi si riserva di assumere informazioni), del deputato Turnaturi che si dichiara favorevole al provvedimento raccomandando al Governo di provvedere affinché i benefici per le forze armate non vengano estesi tanto tardivamente alla guardia di finanza, la Com-

missioni approva gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento n. 3915 che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3782).

Il relatore Silvestri illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, che eleva di 120 volte rispetto ai limiti fissati nel 1927, i valori su cui si esercitano le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale del Monopolio. L'adeguamento si rende necessario a scopi semplificatori.

Il deputato Marzotto solleva il problema della manifattura di Adria che da oltre due anni e mezzo non risulta aver iniziato alcuna produzione, e ciò in ordine alla funzionalità della gestione del Monopolio.

Il deputato Villani lamenta che i provvedimenti relativi all'azienda siano frammentari e disorganici. La riforma generale si impone anche in relazione alla politica comunitaria.

Il relatore Silvestri replica ragguagliando i commissari circa l'andamento del bilancio dell'azienda monopolio e auspicando una razionale riforma dell'azienda.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi dichiara, circa lo stabilimento di Adria, che i ritardi sono dovuti alla modifica del primitivo piano di produzione. Quanto alla riforma conviene sul fatto che i provvedimenti sono parziali, ma rammenta che circa l'ordinamento amministrativo esso è all'esame del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e quanto alle strutture produttive esse dovranno sì essere adeguate alla politica comunitaria ma che tale politica non è stata ancora definita ed è pertanto, per il momento, impossibile progettare riforme generali.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 3782 che consta di articolo unico e che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (3944).

Il relatore Silvestri illustra il disegno numero 3944 che, al fine di provvedere al pagamento del lavoro straordinario prestato da 420 unità di personale addetto agli stabilimenti di produzione del Monopolio, reperisce le somme necessarie mediante riduzione del capitolo 193 dello stato di previsione dell'Amministrazione dei Monopoli. La V Commissione bilancio ha condizionato l'espressione del parere favorevole ad un emendamento inteso ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 2 le parole « per l'anno finanziario medesimo ».

La Commissione approva quindi senza discussione gli articoli del disegno di legge con la modifica all'articolo 2 suggerito dalla Commissione bilancio. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 13. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi e per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BONAFINI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591).

Su proposta del relatore Napolitano Francesco, cui consente il Governo, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (3325).

Su proposta del relatore Castellucci, cui consente il Governo, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ore 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroa temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

Il Relatore De Meo illustra il provvedimento, ricollegandosi alla relazione già esposta in sede legislativa e presenta il nuovo testo che prevede l'allargamento del ruolo dei colonnelli dei carabinieri col miglioramento del tasso di promuovibilità dal 21 per cento al 27,7 per cento e la decorrenza dall'anno 1967.

Intervengono i deputati: Pacciardi, il quale dichiara che voterà contro gli emendamenti proposti dal Relatore e D'Ippolito che comunica l'astensione del gruppo comunista.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, richiamandosi alle precedenti dichiarazioni fatte nella sede legislativa, conferma la posizione già assunta dal Governo sul testo del disegno di legge e sui successivi emendamenti e comunica che in ogni caso si rimette alle decisioni della Commissione nella certezza che la relazione per l'Assemblea lumeggerà anche la posizione coerente assunta dal Governo in merito alla decorrenza del provvedimento.

Successivamente la Commissione approva il nuovo testo proposto dal Relatore e dà mandato a quest'ultimo di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il deputato D'Ippolito comunica che si riserva di presentare una relazione di minoranza.

Il Presidente comunica che si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove.

In sede di discussione dell'ordine dei lavori il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del deputato Boldrini, anche a nome degli altri commissari appartenenti al gruppo comunista, la richiesta di convocazione straordinaria della Commissione difesa per esaminare gli sviluppi dello scandalo del SIFAR. A tale proposito dichiara che la richiesta non può essere accolta per i seguenti motivi: nel sistema italiano le Commissioni parlamentari permanenti sono sfornite dei poteri d'inchiesta e del più generale potere di controllo politico affidato all'Assemblea; non vi sono precedenti che, comunque, possano confortare la richiesta del gruppo comunista. Per quanto concerne, infine, l'ipotesi prevista dall'articolo 38 del Regolamento « dell'invito a riferire » al Ministro, il Presidente dichiara che il Ministro Tremelloni ha risposto negativamente,

in quanto sulla materia dell'attività dei servizi di sicurezza delle Forze armate vi sono stati due ampi dibattiti al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Interviene nella discussione il deputato Fasoli, il quale osserva di non intravedere ostacoli regolamentari alla estensione della procedura delle convocazioni in sede di indagine conoscitiva, già seguita dalla Commissione II (Affari interni) e dalla Commissione XII (Industria), anche alla Commissione difesa. Il deputato D'Alessio sostiene che i dibattiti al Senato e alla Camera dei Deputati non hanno esaurito la vicenda, anche perché dopo di essi sono accaduti fatti nuovi quali il ricorso al Consiglio di Stato del generale De Lorenzo (nel quale è detto che l'ex Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito ha agito in base ad « ordini ricevuti ») e le rivelazioni de *L'Espresso*, convalidate da dichiarazioni di esponenti di due partiti della coalizione di Governo, le quali definiscono di eccezionale gravità gli eventi occorsi nel luglio 1964. L'oratore conclude dichiarando che il gruppo del partito comunista insiste nella propria richiesta.

Il Presidente Caiati replica che l'esempio delle commissioni in sede conoscitiva non può essere invocato a sostegno della richiesta comunista, in quanto si tratta di sedute d'informazione relative alla normale attività legislativa delle Commissioni. Per quanto concerne gli ulteriori sviluppi della richiesta comunista, il Presidente osserva che il Regolamento della Camera offre un ampio ventaglio di strumenti di controllo e che nelle stesse sedute della Commissione difesa il dibattito potrà essere ripreso in sede di esame del bilancio di previsione del Ministero della difesa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Schietroma.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (3996).

Su richiesta del deputato Magno, cui aderiscono anche i deputati Truzzi e Loreti ed alla quale si dichiara contrario il deputato Ferrari

Riccardo, è invertito l'ordine del giorno e la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BELLISARIO: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3077- B).

Il relatore Loreti, dopo aver chiarito la portata dell'emendamento apportato dal Senato all'articolo 1 della proposta di legge, già approvata dalla Camera, illustra due ordini del giorno perché sia chiaro il significato della modifica introdotta e invita la Commissione a votare il testo emendato dal Senato.

Dopo interventi del deputato Magno, che presenta a sua volta un ordine del giorno, del deputato Ferrari Riccardo, del Relatore Loreti e del Presidente, il Sottosegretario Schietroma dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Magno, che chiede garanzie ed assistenza per l'assegnatario in rapporto alle pendenze debitorie da acclarare, l'ordine del giorno del relatore Loreti, che tende a chiarire la portata dell'emendamento introdotto, e l'altro ordine del giorno del relatore Loreti, che chiede disposizioni dirette a favorire il buon esito delle controversie relative alla chiusura dei conti degli assegnatari.

Il provvedimento, posto in votazione a scrutinio segreto, è approvato senza modifiche.

DISEGNO DI LEGGE:

« Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905).

Il Relatore Loreti illustra la struttura del provvedimento, che intende fissare le nuove pene per la trasgressione delle norme di polizia forestale, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1966, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

I deputati Armani, Truzzi e Stella espongono numerose preoccupazioni specie sulla entità di talune pene fissate.

I deputati De Leonardis e Beccastrini chiedono il rinvio della discussione per un ulteriore approfondimento della materia.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato nel ter-

ritorio di Trieste » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4025).

Su richiesta del Relatore Armani, la discussione viene rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

La Commissione, preso atto dell'avvenuto trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge in titolo, prosegue la discussione generale considerando recepita la relazione scritta presentata dall'onorevole Merenda e i precedenti interventi degli onorevoli Marzotto ed Helfer.

Prende quindi la parola il deputato Malfatti Francesco, il quale, ricordati i diversi tentativi di dare, negli anni recenti, una disciplina organica alla materia della ricerca degli idrocarburi nel mare continentale secondo un indirizzo ispirato alle legislazioni più moderne, tentativi sfociati nella benemerita opera della Commissione Oggioni che ha predisposto il presente testo, annuncia che il gruppo comunista è, in larga massima, favorevole a disciplinare la materia. Lo stesso gruppo è anche d'accordo sulla posizione « speciale » che il provvedimento riserva all'E.N.I., pur domandandosi che cosa è oggi diventato l'Ente di Stato, e se, soprattutto, esso opera ancora nella direzione indicata da Mattei.

In particolare, il gruppo comunista è favorevole alla definizione giuridica e legislativa della piattaforma continentale, alla prevista riserva fino al 25 per cento delle aree indiziate in favore dell'Ente di Stato sarebbe, anzi, bene, a suo avviso, portare il 25 per cento al 33 per cento, alla migliore possibile precisazione della espressione « società collegate o controllate » ricorrente nel disegno di legge, al previsto sistema dei benefici fiscali con qualche modificazione, e, infine, alla possibilità di proroghe nella durata dei permessi e delle concessioni.

Il gruppo comunista è invece perplesso sull'ammissione di società e gruppi stranieri come titolari dei permessi di ricerca, sulla contitolarità (specie per le aree di riserva dell'ENI) ed infine su alcune modifiche alla legge petrolifera del 1957, pur avendo concordato con la eliminazione delle deleghe legislative al Governo.

Chiesta al rappresentante del Governo una relazione illustrativa su come ha operato la legge petrolifera del 1957 e sugli articoli che hanno dato corpo alla delega relativa, svolge alcune considerazioni sul diritto di prelazione da parte dell'ENI e sull'obbligo di opzione da parte dei privati e chiede alcuni chiarimenti sulle questioni relative ai diritti consolidati delle regioni insulari, in ordine alla ricerca nella loro piattaforma marina. Considerato che tutto il sistema delle incentivazioni fiscali si concreta nello stabilire un efficiente congegno di conteggio delle *royalties* secondo i diversi sistemi adottati nella legislazione comparata, in cortese polemica con quanto precedentemente affermato dai deputati Helfer e Marzotto chiede il mantenimento del diritto di esclusiva preliminare per l'ENI nella Valle Padana, e, concludendo con una raccomandazione di carattere sistematico, propone la predisposizione di un testo unico che comprenda e armonizzi le cinque leggi speciali, le due leggi generali ed il regolamento-tipo che attualmente regolano nel nostro paese la materia in discussione.

Il Presidente rinvia quindi a mercoledì prossimo il seguito della discussione, precisando che entro tale data sarebbe opportuno chiudere la discussione generale e precludere la possibilità di presentare emendamenti: nell'ipotesi che non ci fossero altri interventi, invita il Relatore ed il rappresentante del Governo a tenersi pronti per la replica.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERVONE e LETTIERI: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052).

Il relatore Girardin, premesso che non esiste ancora una disciplina della materia in quanto si tratta di prodotti « nuovi » ai quali occorre assicurare la maggiore liberalizzazione distributiva affinché si realizzino le finalità principali del provvedimento, che sono quelle della calmierazione dei prezzi e della conseguente tutela del consumatore, osserva come la proposta di legge in discussione concretizzi sul piano legislativo la disciplina già adottata attraverso una circolare del Ministro dell'in-

dustria: sottolineato che tutti i commercianti possono avere la licenza di vendita degli alimenti surgelati alla sola condizione di essere in regola con le inderogabili esigenze di carattere igienico-sanitarie, conclude invitando la Commissione ad approvare senz'altro il testo proposto, pur riservandosi di presentare ad esso alcuni emendamenti.

Inizia quindi la discussione generale. Prendono la parola i deputati: Cervone, primo presentatore della proposta di legge, per ringraziare il Relatore e per annunciare alcuni suoi emendamenti agli articoli 2 e 3, nonché un nuovo articolo 3-bis; Romualdi, per sottolineare la necessità di una chiara distinzione, specie per il pesce, fra alimenti surgelati ed alimenti freschi al fine di evitare una frode purtroppo oggi assai diffusa, quella di far passare per fresco ciò che fresco non è, con conseguenze spesso tossiche per la salute dei consumatori; Olmini, che si dichiara favorevole alla liberalizzazione del settore e che preannuncia un emendamento all'articolo 3 diretto ad eliminare possibili cause di discriminazione fra piccoli e grandi esercenti sotto l'aspetto della tutela igienica; Baldani Guerra, per dichiararsi favorevole allo spirito ed alle finalità della proposta di legge; Demarchi, che raccomanda l'opportunità che questa disciplina sia limitata esclusivamente ai produttori « confezionati » e non quindi a quelli sfusi; Titomanlio Vittoria, per segnalare il problema del coordinamento dei termini di entrata in vigore della legge; Baldi Carlo, il quale esprime alcune preoccupazioni tecniche sul sistema dei controlli al momento della surgelazione.

Il deputato Merenda, rilevato che il pericolo denunciato dall'onorevole Romualdi non può costituire oggetto di disciplina della presente proposta di legge, in quanto si riferisce alla fattispecie di « frode in commercio » regolata dall'articolo 515 del Codice penale, si dichiara del tutto favorevole alla proposta di legge stessa, diretta, a suo avviso, ad una concreta efficace e valida tutela dei consumatori. Preannuncia un suo ordine del giorno per raccomandare il massimo rigore nei controlli igienico-sanitari.

Dopo breve replica del relatore Girardin, il Sottosegretario Picardi osserva che la proposta di legge in discussione costituisce l'*optimum*, dal punto di vista giuridico, per la sistemazione legislativa dei problemi relativi a prodotti di recentissima introduzione sul mercato. È chiaro che tutta la materia andrà rivista in un quadro più organico non appena il Governo disporrà degli elementi necessari

per soluzioni definitive di carattere igienico, penale, commerciale ed economico. Conclude esprimendo il giudizio del Governo sugli emendamenti presentati e proponendo un nuovo articolo per la determinazione dei tempi di entrata in vigore della legge.

La Commissione approva quindi il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Merenda e Cervone:

« La XII Commissione Industria,

nell'esaminare la proposta di legge n. 3052, considerato che esiste il pericolo che possano essere immessi come freschi sul mercato prodotti surgelati,

invita il Governo

ad intensificare i necessari rigidi controlli per evitare le eventuali frodi e perseguire penalmente gli operatori fraudolenti ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 1 della proposta di legge.

L'articolo 2 viene sostituito da un nuovo testo, pure dal presentatore Cervone, testo dal quale il deputato Demarchi avrebbe voluto tenere escluse le carni bovine, ovine, suine ed equine. Respinto tale emendamento la Commissione approva l'articolo 2 nella seguente formulazione:

ART. 2.

« La licenza di vendita è concessa per l'unica voce "alimenti surgelati", comprendente gli alimenti di cui all'elenco previsto all'articolo 3-bis, che siano confezionati alla origine e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai meno 18° C., mantenuta fino al momento della vendita al consumatore ».

La Commissione respinge quindi un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3 presentato dal deputato Olmini ed accoglie invece un emendamento del presentatore Cervone diretto a sopprimere l'ultima parte dello stesso articolo dalle parole: « che saranno fissati... ». L'articolo 3 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

ART. 3.

« Per ottenere tale licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di

un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati ».

La Commissione approva quindi l'articolo 3-bis presentato dal deputato Cervone ed integrato per la parte *sub c)* dal Relatore: in sede di dichiarazione di voto sull'articolo stesso il deputato Olmini comunica di astenersi dal voto perché, pur condividendo lo spirito dell'articolo, non è d'accordo sulla disposizione contenuta nel comma *sub b)*. Eccone il testo:

ART. 3-bis.

« Con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro della sanità, saranno stabiliti:

a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge la vendita di alimenti surgelati;

c) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati, nonché le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da iscrivere sulla confezione per la conservazione, la eventuale cottura e somministrazione ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 4 della proposta di legge.

All'articolo 5 il deputato Demarchi solleva il problema del coordinamento fra gli articoli 1, 2 e 5, relativamente alla opportunità della elencazione o meno degli esercenti titolari del diritto di libera vendita degli alimenti surgelati.

Dopo ampia discussione cui prendono parte i deputati Merenda, Cervone, Olmini, il relatore Girardin, lo stesso Presidente Giolitti e l'onorevole Demarchi, il rappresentante del Governo chiede un breve rinvio per studiare una migliore formulazione dell'articolo 5 ed un più preciso coordinamento delle diverse disposizioni.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Norme per prevenire le frodi nei contenitori e nelle pezzature di sostanze alimentari » (3099).

Il Relatore Baldani Guerra ribadisce il principio ispiratore della proposta di legge n. 3099, che è quello di impedire le frodi ai danni del consumatore soprattutto in relazione al fatto che molto spesso i produttori, spostando senza controllo il rapporto fra l'involucro e il peso effettivo della merce venduta, realizzano un ingiustificato vantaggio. Pur riconoscendo che un provvedimento di questo tipo può provocare una crisi di trasformazione nei processi industriali in atto e pur ammettendo che esso sia valido solo per alcuni prodotti e comunque per settori ben determinati, chiede che la Commissione compia uno sforzo di approfondimento della materia al fine di avviare la soluzione del problema che i presentatori hanno voluto porre all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica.

In via preliminare il deputato Biaggi Francantonio ed il Sottosegretario Picardi dichiarano che, pur meritando il problema tutta la maggiore attenzione, non è possibile per ora metter mano alla sistemazione legislativa del settore, in quanto esiste un impegno di carattere internazionale in sede comunitaria che vincola il nostro Paese ad una disciplina concordata della materia.

Dopo un breve intervento del deputato Olmini che aderisce alle raccomandazioni espresse dal Relatore, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta la cui data sarà concordata col Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI e QUARANTA: « Modifica all'articolo 9 del testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private ».

Il relatore Dosi illustra sfavorevolmente la proposta di legge perché, a suo giudizio, il controllo che con essa si vuole assicurare deve essere svolto dallo Stato, o eventualmente dagli utenti, non certo dai sindacati. Non si rende conto inoltre perché i rappresentanti sindacali da immettere nel Consiglio di amministrazione dell'INA debbano essere scelti fra i funzionari della direzione generale e non fra tutto il personale, anche periferico; que-

sta preclusione lascia, a suo avviso, sospettare ingiustificate forme di preferenze settoriali che il Parlamento, suprema espressione degli interessi generali, non può neanche prendere in considerazione.

Il Sottosegretario Picardi, concordando con le considerazioni e le conclusioni del Relatore, aggiunge che il problema della riforma degli organi direttivi degli enti pubblici va affrontato semmai globalmente e non con un provvedimento particolare di questo tipo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro » (*Approvato dal Senato*) (3989);

CERUTI CARLO e ZANIBELLI: « Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (892);

CERUTI CARLO ed altri: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni » (3737);

CRUCIANI e ROBERTI: « Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni, mezzadri e loro familiari » (3781).

La Commissione passa alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 3989, scelto come testo base.

Il deputato Venturoli propone all'articolo 1 un emendamento aggiuntivo per l'estensione delle prestazioni farmaceutiche ai pensionati coltivatori diretti.

Il Relatore Cengarle ed il Ministro Bosco, pur considerando favorevolmente l'esigenza cui intende venire incontro l'emendamento, esprimono parere contrario non essendo prevista la copertura finanziaria del relativo onere calcolato intorno ai 22 miliardi.

Il deputato Armaroli condivide l'esigenza dell'estensione delle prestazioni farmaceutiche alle categorie che ne sono prive ed auspica che

il Governo si impegni a risolvere urgentemente tale questione.

Il deputato Tognoni ritiene che non si possa procrastinare l'estensione dell'assistenza farmaceutica.

Dopo dichiarazioni favorevoli del deputato Alini e contrarie del deputato Borra per i motivi di copertura, la Commissione passa alla votazione dell'emendamento medesimo, che non risulta approvato. L'articolo 1 è poi approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 2, che prevede la copertura parziale degli oneri del disegno di legge a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi il deputato Di Mauro Luigi propone un emendamento, a firma anche dei deputati Venturoli, Biagini, Rossinovich e Sacchi, che sostituisce tale copertura con altra sui residui stanziamenti per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Ministro Bosco ed il Relatore Cengarle esprimono parere contrario, essendo la copertura indicata già impegnata per sanare i deficit degli enti mutualistici, con particolare riguardo all'esposizione debitoria verso gli ospedali.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Armaroli, Cocco Maria e Tognoni la Commissione respinge l'emendamento sostitutivo ed approva senza modificazioni l'articolo 2 ed i successivi articoli del disegno di legge.

Seguono dichiarazioni di voto di astensione nella votazione finale da parte del deputato Abenante per il gruppo comunista, del deputato Alini per il gruppo socialista di unità proletaria e del deputato Scalia, a titolo personale; il deputato Berlinguer Mario esprime il suo voto contrario al disegno di legge, mentre il deputato Borra, a nome del gruppo democristiano dichiara di esprimere voto favorevole.

E poi approvato, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno dei deputati Cengarle, Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Borra, Gitti e Veronesi, che invitano il Governo ad attuare il riordinamento della gestione della tubercolosi, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche e a realizzare con urgenza l'adeguamento dell'indennità economica ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari.

Non è accolto invece un ordine del giorno proposto dai deputati Di Mauro Luigi, Berlinguer Mario, Mazzoni, Venturoli, Biagini, Sulotto, Rossinovich, Abenante e Tognoni, impegnante il Governo a promuovere, con decorrenza 1° luglio 1967, il miglioramento dell'indennità ai lavoratori tubercolotici e loro

familiari e a costituire un Comitato ristretto per l'esame immediato delle proposte di legge esistenti, relative al miglioramento di tali indennità.

Sul secondo ordine del giorno il Ministro Bosco fa presente peraltro di essere favorevole, affinché si inizi l'esame delle proposte di legge concernenti l'assicurazione contro la tubercolosi ed il Presidente Zanibelli, con l'assenso della Commissione, si riserva di nominare i componenti il Comitato ristretto che dovrà procedere all'esame delle iniziative legislative presentate su tale materia.

La Commissione quindi in fine di seduta approva il disegno di legge n. 3989. Il Presidente Zanibelli dichiara assorbite le proposte di legge nn. 892, 3737 e 3781.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (3866).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 1, al quale era stato proposto dai deputati Sulotto ed altri un emendamento limitativo delle pensioni oltre un massimo di 600 mila lire mensili.

Il Ministro Bosco, in relazione alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente che le pensioni del Fondo di previdenza dei telefonici, come quelle degli altri fondi speciali sono in effetti esenti dall'imposta di ricchezza mobile e propone che il problema dell'introduzione di un massimale pensionistico sia risolto per tutti i Fondi speciali mediante una ritenuta a scaglioni, da devolversi al Fondo sociale dell'assicurazione obbligatoria, a partire dalle pensioni eccedenti 7 milioni e 200 mila lire annue.

Intervengono nella discussione i deputati Veronesi, Bianchi Fortunato, Pucci Emilio, Guerrini Giorgio, Tognoni, Borra e il Relatore Cengarle circa la migliore formulazione di tale emendamento aggiuntivo e la sua applicazione.

Il Ministro Bosco propone di stabilire la decorrenza della norma a partire dal 1° gennaio 1968 con applicazione al Fondo di previdenza del personale telefonico, onde consentire nel frattempo la predisposizione delle iniziative legislative necessarie per l'applicazione ad altre categorie in analoghe condizioni.

L'emendamento è poi approvato, come articolo aggiuntivo, nel testo definitivo, proposto dal Relatore Cengarle, del seguente tenore:

« I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1° gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965 n. 903 un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita.

Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni è dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.

Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire è dovuto al fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.

L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.

Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in liquidazione della pensione, ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto ».

La Commissione approva successivamente senza modificazioni gli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, e, su proposta del Relatore Cengarle, la soppressione degli articoli 14 e 18, e un articolo aggiunto che introduce modificazioni formali agli articoli 19 e 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, istitutiva del Fondo.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 3866.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 18 maggio, ore 11.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 18 maggio, ore 10,30.

1. — Surrogazione dei commissari supplenti nella Commissione inquirente per i giudizi di accusa;

2. — Trasferimento ad altra Commissione di deputati nominati relatori per i progetti di legge in stato di relazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sulle radiodiffusioni.**

Giovedì 18 maggio, ore 10,30.

1. — Seguito della discussione sulle comunicazioni del Direttore generale della RAI-TV sui criteri adottati dall'Ente per l'obiettività e l'imparzialità dei servizi informativi;

2. — Varie.

**COMMISSIONI RIUNITE
II (Affari interni) e X (Trasporti)**

Giovedì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LAIOLA ed altri: Riforma della RAI, radio-televisione italiana (2128) — (*Parere della I e della V Commissione*);

DE MARIA ed altri: Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana (3072) — (*Parere della I e della V Commissione*);

CALABRÒ: Riforma dell'ordinamento della RAI-TV (3220) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Mattarelli Gino, per la II Commissione; Mancini Antonio, per la X Commissione.

**I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)**

Giovedì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

SPADOLA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (3796) — Relatore Mattarella;

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei

provveditorati agli studi (2079) — Relatore: Pitzalis — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4045) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta (*Urgenza*) (3320) — Relatore: Di Primio.

Parere sul disegno di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. — Protezione civile (3946) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Colleselli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

Bozzi ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po (1237) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni.

DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive integrazioni (3745) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni;

SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ruffini;

BONTADE MARGHERITA: Integrazione della legge 30 gennaio 1960, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (3970) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ruffini.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Ruffini.

Esame della proposta di legge:

MOSCA ed altri: Modalità di commisurazione della ritenuta in occasione di sciopero da parte di dipendenti dello Stato (2963) — Relatore: Di Primio — (*Parere della XIII Commissione*);

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ALBERTINI ed altri: Riforma della giustizia amministrativa e istituzione dei Tribunali regionali amministrativi (568) — Relatori: Dell'Andro e Bressani — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

SCARLATO e DE MITA: Norme regolatrici dei giudizi di responsabilità e di conto nei confronti degli amministratori degli enti locali (3113) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2134) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Di Primio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);
— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del codice penale (3635) — Relatore: Macchiavelli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 18 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415-bis) — (*Parere alla I e X Commissione*) — Relatore: Buttè;

Ordinamento della scuola materna statale (*Approvato dal Senato*) (3990) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

BOZZI ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-70 (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169);

— (*Parere alla VIII e IX Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione (3805) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio.

Comitato per il controllo finanziario.

Giovedì 18 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla conta-

bilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla*

V Commissione permanente del Senato) (3892) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895) — Relatore: Fabbri Francesco.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-1963 (2291) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-62 (2474) — Relatore: Fabbri Francesco.

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate

dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: Fabbri Francesco.

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);
MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);
— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 18 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021) — Relatore: Del Castillo.

Esame della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VII e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DE MARZI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (2308) — (*Parere della IV Commissione*);

OLMINI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (3265) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Guerrini Giorgio.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori SAMEK LOBOVICI ed altri: Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174) — Relatore: Armaroli — (*Parere della XIV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Rimborso spese e compenso ai commissari liquidati nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile (3282) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della IV e della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (*Approvato dal Senato*) (3694) — Relatore: Cortese — (*Parere della IV e VIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

DE MARIA ed altri: Riordinamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (3803) — Relatore: Bemporad.

NICOLAZZI ed altri: Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (3149) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.